DISCUSSIONI

27 OTTOBRE 1950

DXXIV. SEDUTA

VENERDÌ 27 OTTOBRE 1950

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Cong		•								•	•					20353
	ıni di l manent			(I	ei	feri	m	ent •	0 8	a.	Co	mn	is:	sio •		20353
Disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » (577) (Seguito della discussione):																
	FORTU	TTAK						203	54 ,	. 5	2036	31,	20	36	2,	20364,
	_											.				20375
	Zoli,															
	DE LU									-					,	
	VANON												_			
	Bosco				-										,	
	RICCI :	Fede	ric	0:		•		20	359),	20 3	60,	, 2	03	69,	2 0372
	DE GAS	SPER	s					20	330),	203	62	, 2	03	67,	20369
	ORIGIIA	١.									203	61	, 2	03	62,	20367
	TESSIT															
	DE Bos	sro														20364
	BERTON	Œ.											20	93′	38,	20371
	CERRUT															
	LANZET															20374
Relazi	ioni (P	resei	nta	zic	n	e)		•						•	•	20353
Sull'ordine dei lavori:																
	Bitossi	ι.														20376
	Scoccii	ARR	0													20377

La seduta è aperta alle ore 10.

MOLINELLI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Anfossi per giorni 8, Cermenati per giorni 2, Merlin Umberto per giorni 2, Panetti per giorni 2 e Silvestrini per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Deferimento di disegni di legge a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) i disegni di legge: « Conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1953-1962 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali » (1333) e: « Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (sesto provvedimento) » (1335).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che a nome della 3º Commissione permanente (Affari esteri e colonie) sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Cerulli Irelli sui disegni di legge: « Bilancio preventivo dell'azienda mo-

DISCUSSIONI

27 OTTOBRE 1950

nopolio banane per l'esercizio finanziario 1947-1948 » (588) e: « Bilancio preventivo dell'azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1948-49 » (589);

dal senatore Gerini sul disegno di legge: « Trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero » (1213);

dal senatore Pasquini sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazzione Meteorologica Mondiale con atto finale e protocollo concernente la Spagna, conclusa a Washington l'11 ottobre 1947 » (1219);

dal senatore Galletto sul disegno di legge: « Ratifica del trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, concluso a Roma tra l'Italia e la Turchia il 24 marzo 1950 » (1256).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite. I relativi disegni di legge verranno posti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Comunico altresì che sul progetto di legge: « Concessione di una pensione straordinaria alla signora Iva Fanfoni, vedova del senatore Giuseppe Rossi » è stata presentata una nuova relazione, avendo la Camera modificato la decorrenza della pensione. Se non si fanno osservazioni questo disegno di legge sarà posto all'ordine del giorno della seduta di domani.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » (577).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario». Ricordo che ieri sera fu rinviata la discussione sull'articolo 2, per dar tempo di giungere ad un accordo fra le varie proposte.

FORTUNATI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, noi intendiamo presentare il seguente emendamento al secondo comma dell'articolo 2: « Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

1) coloro che sono assoggettati all'imposta complementare progressiva sul reddito per redditi di categoria C/2, se il reddito complessivo non supera le lire 600.000;

2) coloro il cui reddito complessivo valutabile ai fini dell'imposta complementare sul reddito non supera le lire 240.000, limitatamente ai redditi di terreni ed ai redditi agrari ».

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere.

ZOLI, relatore di maggioranza. La Commissione accetta l'emendamento Fortunati.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Onorevole Presidente ieri io ho rinunciato all'emendamento da me proposto al secondo comma dell'articolo 2, aderendo a quello Fortunati. Ora che questo è stato ritirato, ritengo di dover insistere perchè sia messo in votazione il secondo emendamento da me presentato in via subordinata, e concernente precisamente la sostituzione della cifra « 500.000 » a quella « 240.000 » nel secondo punto.

PRESIDENTE. Quindi la differenza sarebbe

DE LUCA. L'articolo 2 prevede due ipotesi: i reddituari di categoria C/2 sono esonerati fino ad una cifra di lire 600.000, mentre i reddituari per terreni e redditi agrari lo sono solo fino alla cifra di lire 240.000. Io, avendo rinunciato al primo emendamento, accetto la cifra di lire 600.000 per quel che riguarda i redditi di categoria C/2, come è nel disegno di legge; invece chiedo al Senato di pronunciarsi sull'emendamento che tende a portare la cifra di 240.000 lire per i redditi di terreni ed i redditi agrari a lire 500.000.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Zoli, relatore di maggioranza, per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, relatore di maggioranza. La proposta del senatore De Luca mantiene anche l'aggiunta dei fabbricati?

DE LUCA. No, no.

ZOLI, relatore di maggioranza. La proposta del senatore De Luca, a nostro avviso, non è coerente col sistema della legge perchè nel sistema della legge sono tenuti alla dichiarazione tutti coloro per i quali non ci sia un elemento obiettivamente certo per il quale sono esenti dall'imposta. Questo è il concetto: non deve fare la denuncia chi è esente dall'imposta.

DISCUSSIONI

27 OTTOBRE 1950

Quindi, dalla complementare sono esenti tutti coloro che non giungono a 240.000 lire. Noi diciamo: quelli che non raggiungono le 240.000 lire di reddito non debbono fare la dichiarazione, ma manteniamo il principio che tutti coloro che non sono esenti dall'imposta debbono essi presentarsi all'ufficio, perchè non sussiste più il vecchio sistema per cui doveva andare a cercarli l'Ufficio delle imposte. Col sistema proposto dal senatore De Luca resta una certa zona di contribuenti, più notevole di quel che non si pensi, per i quali si mantiene il vecchio sistema, per cui non è il contribuente che deve fare la dichiarazione, ma deve essere l'Ufficio che deve fare l'accertamento.

Per queste ragioni, non riteniamo che possa essere accettato l'emendamento De Luca.

PRESIDENTE. Prego il Ministro delle finanze di esprimere il pensiero del Governo.

VANONI, Ministro delle finanze. Per quel che riguarda l'emendamento proposto dall'onorevole Fortunati, e accolto dalla Commissione, io sono d'accordo anche perchè è evidente che con questo emendamento si esprime in modo forse più chiaro il contenuto della proposta di legge presentata dal Governo. Deve essere chiaro che, quando si parla di reddito complessivo nelle due ipotesi s'intende ogni reddito, da qualsiasi fonte esso provenga, e che la giustificazione dei due capoversi resta esattamente questa: non c'è bisogno di fare la dichiarazione per i contribuenti che godono esclusivamente di redditi di categoria C/2 fino a 600.000 lire, perchè il sistema attuale della nostra legge è di sottoporre questi redditi ad imposta complementare proporzionale alla fonte con ritenute del datore di lavoro e così liquidata definitivamente. Sarebbe superfluo richiedere una dichiarazione che non serve ai fini pratici. Lo stesso si deve dire per i redditi di terreni e per i redditi agrari per i quali è chiaro che continuano ad essere assoggettati all'imposta reale con il metodo catastale ed è richiesta la dichiarazione ai fini dell'imposta complementare solo quando vanno complessivamente da soli o con altri redditi al di là della cifra di 240.000 lire.

Quest'ultima norma forse poteva anche sembrare superflua perchè l'esenzione dall'obbligo della dichiarazione di tutti i redditi che non arrivano a 240 mila lire è disposta dalla legge 24 agosto 1945 che abbiamo richiamato all'articolo 1; essa dice appunto che coloro che non raggiungono il minimo imponibile non devono fare la dichiarazione. Ma è sembrato opportuno dire qui chiaramente questo perchè per altri tipi di redditi, assoggettabili ad imposta reale con un minimo imponibile diverso da 240 mila lire, resta l'obbligo della dichiarazione, indipendentemente dall'essere o no tenuti all'imposta complementare se ed in quanto assoggettati ad altre imposte. Quindi in sostanza è una norma chiarificatrice questa, ma in nessun modo innovatrice al sistema della legge del 1945. Per questa ragione non è possibile accettare da parte del Governo la proposta De Luca perchè, come ha osservato esattamente il relatore, faremmo una contaminazione di due divesi sistemi di accertamento per questa categoria di redditi; non avremmo più cioè la dichiarazione del contribuente, l'iscrizione a ruolo e l'eventuale verifica da parte dell'Ufficio delle dichiarazioni, ma ci troveremmo ancora di fronte al sistema attuale di una ricerca dell'imponibile da parte dell'ufficio; anzi — per essere più esatto avremmo una situazione incerta, perchè oggi il diritto vigente fa obbligo a questa categoria di dichiarare il reddito ai fini dell'imposta complementare e quindi avremmo una netta innovazione al sistema legislativo per adeguarlo alla prassi vigente, proprio quella prassi che vogliamo superare attraverso la nuova legge. Quindi ritengo che l'emendamento sia incompatibile con il sistema che si vuole rendere più vivo ed efficace attraverso la legge che stiamo discutendo.

DE LUCA. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Le dichiarazioni dell'onorevole Ministro e del relatore di maggioranza hanno indubbiamente peso e rilievo. Ho inteso — non so se la notizia è precisa — che è in gestazione un ordine del giorno dal quale dovrebbe risultare il desiderio del Senato di sollecitare il Governo a studiare, dopo la prima applicazione della legge, se possa esservi un sistema che venga incontro alle mie preoccupazioni. Siccome sembra che l'onorevole Ministro sia favorevole a questo ordine del giorno... (cenni di assenso de! ministro Vanoni) ... dichiaro di non insistere.

DISCUSSIONI

27 OTTOBRE 1950

PRESIDENTE. Rimane allora l'emendamento aggiuntivo dei senatori Bosco e Focaccia che, nel testo modificato, è così formulato:

« per i redditi degli affittuari coltivatori diretti, quando il complesso dei terreni coltivati sia assoggettabile all'imposta sul reddito agrario per un importo non superiore alle lire 600 mila, secondo le valutazioni in atto al 1º gennaio 1951 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bosco per svolgere il suo emendamento.

BOSCO. Signor Presidente, il mio emendamento muoveva da una interpretazione dell'articolo 2 non conforme a quella fatta dall'onorevole Ministro. Io ritenevo che, essendo nel secondo comma esplicitamente previsti i casi di esenzione dalla dichiarazione, si poteva ritenere implicito che il sistema della dichiarazione era escluso soltanto nei casi di imposte automaticamente accertabili. L'onorevole Ministro invece ha spiegato che sono esenti dalla dichiarazione tutti coloro il cui reddito non raggiunga il minimo imponibile.

Ad ogni modo, sarebbe opportuno che egli aggiungesse altri chiarimenti, soprattutto per orientare gli uffici e il contribuente. Dovrebbe cioè chiarire che l'esenzione per i redditi dei terreni e per i redditi agrari che non raggiungono il minimo imponibile si riferisce anche, come è detto nel mio emendamento, ai redditi di ricchezza mobile ricavati dalla coltivazione dei terreni e rientranti nella categoria C/1.

VANONI, Ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, Ministro delle finanze. Non ho nessuna difficoltà a dare questo chiarimento, sebbene non ci sia bisogno di intendere compresi nella dizione « redditi dei terreni » anche i redditi degli affittuari tassabili, e ciò perchè a questi si applica sempre il minimo imponibile di 240 mila lire. I redditieri che percepiscono infatti esclusivamente questo reddito per un ammontare inferiore alle 240.000 lire non debbono pagare nè l'imposta di ricchezza mobile, nè l'imposta complementare.

Colgo l'occasione per sottolineare, anticipando e concludendo forse una dichiarazione opportuna per l'ultimo capoverso — ancora da mettere in discussione — dell'articolo 2, che il significato evidente di questo capoverso è che, con questa legge, resta ancora fermo l'accertamento catastale per i redditi dominicali ed agrari, e resta fermo il sistema attualmente in vigore per l'introduzione di questi redditi nella tassazione ai fini della complementare attraverso un coefficiente che anno per anno deve essere determinato dal Ministro delle finanze. Questo è il valore evidente della disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 2.

Siccome poteva sorgere il dubbio che, richiedendosi la dichiarazione del reddito e di tutti quegli altri elementi che sono previsti nel primo capoverso, implicitamente si innovasse al sistema vigente di accertamento catastale e di tassazione per coefficiente per questi due tipi di reddito, è sembrato opportuno precisare che non si innova niente in materia di tassazione di redditi dominicali e di redditi agrari.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Vorrei un chiarimento dall'onorevole Ministro. Io mi preoccupo della posizione dei mezzadri. Come saranno trattati in relazione a questo articolo? Finora, infatti, ho inteso parlare di reddito agrario e di reddito dominicale che fanno carico al proprietario.

VANONI, Ministro delle finanze. Continuerà il sistema attuale per cui, per quel che riguarda il reddito agrario, dipenderà dal fatto economico se vi è una partecipazione o meno del colono al reddito agrario, e vi sarà una possibilità di tassazione di redditi in complementare se l'imponibile del mezzadro supera il minimo di 240 mila lire. Il colono non ricava un reddito dominicale ma un reddito agrario. Risalga, onorevole De Luca, alla definizione di reddito agrario e di reddito dominicale.

DE LUCA. Il reddito dominicale è il reddito che trae il proprietario in quanto tale dalla proprietà. Il reddito agrario è il reddito che deriva dall'investimento dei capitali e delle scorte, più la conduzione, la quale non compete al mezzadro. Quindi il reddito agrario sostanzialmente al mezzadro potrebbe soltanto competere per la parte dei capitali investiti, se e in quanto sono a metà. Ma il reddito della conduzione non gli compete. Il mezzadro invece ha il reddito del terreno, perchè trae da esso

DISCUSSIONI

27 OTTOBRE 1950

i suoi proventi, non però dalla parte dominicale ma da quella agraria.

VANONI, Ministro delle finanze. Per quanto sia una materia estranea al nostro disegno di legge, non ho difficoltà a dare i chiarimenti richiesti dall'onorevole De Luca.

Il reddito dominicale è la rendita fondiaria, cioè quella parte di reddito che spetta al proprietario come tale, per la produttività naturale del terreno o per il frutto dei capitali definitivamente immedesimati nel terreno stesso, che quindi indiscutibilmente spetta al proprietario come tale. Il reddito agrario è invece quello che si ricava dalla gestione dell'impresa agricola in seguito allo investimento di capitali mobiliari e con l'opera direttiva dello imprenditore, che nella fattispecie è condotta a metà.

Essendo condotta in società, la ripartizione di questi oneri dipende molto dalle pattuzioni interne di questo tipo di società. C'è stato un certo periodo di tempo nel quale praticamente l'Amministrazione è intervenuta per stabilire delle quote di ripartizione del reddito agrario tra proprietario e mezzadro, ma questa può essere una opportunità pratica: in realtà dovrebbe essere il contratto che disciplina questa ripartizione, mentre il mezzadro resta sempre un soggetto autonomo di imposta complementare, qualora i suoi redditi superino le 240 mila lire.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole De Luca se insiste nel suo emendamento.

DE LUCA. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Bosco se insiste nel suo emendamento.

BOSCO. Dichiaro di ritirare il mio emendamento. Ringrazio il Ministro per le sue esaurienti dichiarazioni dalle quali evidentemente risulta che i piccoli affittuari e coltivatori diretti non saranno compresi nell'obbligo della dichiarazione annua.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento dell'onorevole Fortunati, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 2, accettato dalla Commissione e dal Ministro:

« Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

1) coloro che sono assoggettati all'imposta complementare progressiva sul reddito dei redditi di categoria C/2, se il reddito complessivo ai fini di detta imposta non supera le lire 600 mila;

2) coloro il cui reddito complessivo valutabile ai fini dell'imposta complementare sul reddito non supera le lire 240.000, limitatamente ai redditi di terreni ed ai redditi agrari ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 2, per il quale non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, che con le modificazioni apportatevi risulta così formulato:

Art. 2.

La dichiarazione deve indicare, per i singoli redditi, la specificazione delle fonti, l'importo lordo, le spese detraibili e l'importo netto, nonchè, agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, gli oneri deducibili e gli altri titoli di detrazione previsti dalla legge relativa.

Le dichiarazioni saranno numerate progressivamente, ed il numero comunicato al presentatore. Sarà di pubblica ragione, negli uffici distrettuali, l'elenco nominativo, progressivo dei presentatori delle dichiarazioni.

Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

- 1) coloro che sono assoggettati all'imposta complementare progressiva sul reddito per redditi di categoria C/2, se il reddito complessivo ai fini di detta imposta non supera le lire 600 mila;
- 2) coloro il cui reddito complessivo valutabile ai fini dell'imposta complementare sul reddito non supera le lire 240.000, limitatamente ai redditi di terreni ed ai redditi agrari.

Nulla è innovato in materia di valutazione del reddito dominicale dei terreni e dei redditi agrari.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

DISCUSSIONI

27 OTTOBRE 1950

Gli onorevoli Fortunati e Zoli hanno presentato un ordine del giorno così formulato:

« Il Senato invita il Governo a presentare, dopo il primo periodo di applicazione della legge sulla perequazione tributaria, ai sensi particolarmente dell'articolo 4 della legge stessa, uno schema di provvedimento legislativo, in base al quale siano esonerati dalla presentazione della dichiarazione annua, sempre che non siano intervenute variazioni, coloro il cui redditto complessivo, ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito, non ecceda le lire 400.000 ».

Questo ordine del giorno verrà votato al termine della discussione del disegno di legge.

Passiamo ora all'articolo 3. A questo articolo sono proposti due emendamenti: il primo del senatore De Luca:

« Dopo il primo comma aggiungere il seguente: "Il contribuente il cui reddito imponibile sia disceso al di sotto dei due milioni di lire nell'anno antecedente, è tenuto a dichiarare la avvenuta diminuzione" ».

Il secondo è dei senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti:

« Dopo il primo comma aggiungere il seguente:" Negli anni successivi a quello di prima applicazione, sempre che non siano intervenute variazioni nei redditi già accertati, sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione coloro il cui reddito complessivo, ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito, non eccede le lire 600.000 " ».

Domando ai proponenti se intendono mantenerli.

DE LUCA. Lo ritiro.

RUGGERI, relatore di minoranza. Noi rinunciamo al nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 3 nel suo complesso, nel testo già approvato comma per comma in una precedente seduta e cioè:

Art. 3.

La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, anche se non sono intervenute variazioni nei redditi già accertati. In caso di omessa dichiarazione, i redditi accertati per l'anno precedente continuano ad essere iscritti a ruolo, aumentati, per i redditi di categoria B e di categoria C/1, del 10 per cento, salvo la facoltà dell'ufficio di rettificarli.

Chi omette di presentare la dichiarazione è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000, con la riduzione di un terzo per i casi lievi ed il raddoppio per i casi gravi, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste, per le singole imposte, dalle disposizioni vigenti, nei casi di mancata e infedele dichiarazione in dipendenza di accertamento o rettifica di ufficio. La detta ammenda verrà raddoppiata in caso di recidiva e triplicata in caso di recidiva reiterata. Il decreto o la sentenza di condanna divenuti definitivi verranno pubblicati per estratto gratuitamente nel foglio annunci legali.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Passiamo ora all'articolo 24, anch'esso rimasto in sospeso. Su questo articolo vi è un emendamento dei senatori De Luca, Riccio, Carelli, Saggioro, Braitenberg ed Elia, i quali propongono di ripristinare il secondo comma del testo proposto del Ministero. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Luca, per svolgere questo emendamento.

DE LUCA. Questo emendamento è intimamente collegato con l'emendamento da me proposto all'articolo 2 cui ho rinunciato; pertanto lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24 nel suo complesso che risulta così formulato:

Art. 24.

Con decreti del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono approvati i modelli delle schede di rilevamento e sono stabiliti i termini e le modalità per la consegna ed il ritiro delle schede stesse e per la loro compilazione da parte dei soggetti tenuti a rispondervi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

DISCUSSIONI

27 OTTOBRE 1950

Sono così terminati tutti gli articoli lasciati in sospeso. Riprendiamo perciò l'esame del disegno di legge dal Titolo V.

Do lettura dell'articolo 34:

TITOLO V.

Norme per agevolare la sistemazione di determinate situazioni tributarie.

Art. 34.

I contribuenti hanno la facoltà di dichiarare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, agli effetti delle imposte ordinarie e straordinarie, i redditi conseguiti nel 1949 e negli anni precedenti, dei quali sia stata omessa la dichiarazione, e di rettificare in aumento quelli dichiarati o confermati col silenzio, andando esenti da ogni penalità per omessa o infedele dichiarazione.

Quando il contribuente si sia avvalso della facoltà prevista nel comma precedente, la rettifica dell'Ufficio ha effetto limitatamente alla eventuale eccedenza sull'imponibile dichiarato, maggiorato del cinquanta per cento. Questa maggiorazione non può, nel caso di rettifica in aumento dei redditi dichiarati o confermati col silenzio, superare l'aumento dell'imponibile risultante dalla rettifica del contribuente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contribuenti ai quali sia stato già notificato l'accertamento o la rettifica di ufficio, a condizione che la tassazione sia definita, su richiesta del contribuente, entro il termine indicato nel primo comma.

ZOLI, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, relatore di maggioranza. Su questo articolo, esclusivamente per ragioni di formulazione, perchè sulla sostanza siamo d'accordo, chiederemmo che fosse rinviata la discussione al pomeriggio per trovare una forma più chiara.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. D'accordo con quello che propone l'onorevole Zoli, penso che per dare una veste migliore a questo articolo, bisogna prima sapere dove si vuole arrivare, che cosa si vuole dire. Ora il secondo comma, specialmente l'ultimo periodo del secondo comma, che comincia: « Questa maggiorazione non può... » non è chiaro.

PRESIDENTE. Il motivo del rinvio è proprio questo di trovare una formulazione più chiara.

RICCI FEDERICO. Il mio dubbio verte sul secondo comma. Quando il contribuente si sia avvalso della facoltà del comma precedente (è data facoltà al contribuente di rettificare la variazione fatta precedentemente nel 1948-49), la rettifica dell'Ufficio ha effetto limitatamente all'eventuale eccedenza sull'imponibile dichiarato maggiorato del 50 per cento.

ZOLI, relatore di maggioranza. Per maggiore chiarezza si aggiungerebbe sul nuovo imponibile dichiarato.

RICCI FEDERICO. Benissimo. Dunque, se ho dichiarato 100 in origine, oggi faccio una rettifica e aumento di 60. Il nuovo imponibile dichiarato sarebbe 160. L'Ufficio può fare anche delle aggiunte ma da 160 al 50 per cento di più cioè 240 c'è una franchigia, cioè non si può colpire. Al secondo periodo del secondo comma c'è una oscurità, secondo me, dove è detto: « Quando questa maggiorazione... ». Questa, di chi? Dell'Ufficio?

ZOLI, relatore di maggioranza. No, no; la franchigia. Noi sopra chiamiamo maggiorazione la franchigia.

RICCI FEDERICO. Adesso leggiamo tutto il periodo: « Questa maggiorazione non può, nel caso di rettifica in aumento dei redditi dichiarati o confermati con il silenzio, superare l'aumento dell'imponibile risultante dalla rettifica del contribuente ». Dunque non si parla di maggiorazione del contribuente; secondo me il significato non può essere che uno, cioè, l'aumento che l'Ufficio può fare al di là del nuovo imponibile dichiarato dal contribuente.

ZOLI, relatore di maggioranza. No, no.

RICCI FEDERICO. Ed allora che cosa vuol dire?

VANONI, Ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Se mi permette, senatore Ricci, chiarisco che cosa si voleva dire. Ella supponga di avere un contribuente che, invece di essere in tassazione per cento, è in tassazione per 150 e il cui reddito accerta-

DISCUSSIONI

27 OTTOBRE 1950

bile, effettivo, sia — supponiamo — superiore a duecento. Allora si pone questa situazione: se noi applicassimo soltanto il primo capoverso, basterebbe che questo contribuente dichiarasse dieci in più, cioè centosessanta, per godere di una franchigia di ottanta, il che è sembrato non giusto. Allora si è detto che, in nessun caso, la franchigia di cui può godere il contribuente superi l'ammontare dell'aumento computato in seguito alla nuova dichiarazione. Io convengo che è stato estremamente difficile esprimere questa cosa e che l'espressione non è la più felice, tanto è vero che, quando la Commissione mi ha chiesto di collaborare con essa per riscrivere l'articolo, io ho accettato di rimandare al pomeriggio per riscriverlo. Ma il concetto è proprio questo: quando c'è una differenza e la nuova dichiarazione si sposta di poco dalla vecchia, non si fa godere dell'intera franchigia perchè non sembra interamente giustificata.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Io non ho capito neanche adesso. Torniamo alle cifre. La prima dichiarazione originaria è cento: io mi propongo di aumentarla di 60 e andiamo a 160. Allora qual'e l'effetto di questo secondo aumento?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Se ella ha un reddito di 120 è a posto; ma se ella avesse un reddito di 200, le si applica una franchigia soltanto di 60.

ZOLI, relatore di maggioranza. No, no; se ha un reddito di 200 si applica una franchigia soltanto di 40.

Se avessimo un reddito superiore la franchigia non è la metà di 160 ma è soltanto 60, che è la metà della dichiarazione.

DE GASPERIS. Se il Presidente permette, vorrei dare ai colleghi notizia di alcuni elementi che ho già fornito al Ministro e alla Commissione per dar loro modo di avere una più esatta cognizione del problema.

PRESIDENTE. Onorevole De Gasperis, la discussione di fondo si potrà fare questa sera quando l'articolo nella nuova edizione sarà più chiaro. Ora si perderebbe del tempo prezioso. Resta pertanto stabilito, secondo la proposta del relatore di maggioranza, che la discussione dell'articolo 34 è rinviata per concordarne alla formulazione migliore.

Art. 35.

Il nuovo o maggior carico d'imposta risultante dalle dichiarazioni presentate a mente del primo comma dell'articolo precedente per le annualità arretrate, è iscritto provvisoriamente in ruoli riscuotibili in 18 rate bimestrali uguali, a partire da quella scadente il 10 febbraio 1951, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 20.

Il termine per ricorrere contro l'iscrizione nei ruoli indicati nel comma precedente decorre dal giorno della notifica della cartella esattoriale.

La rateazione prevista nel primo comma è accordata anche per il maggior carico d'imposta risultante dagli accertamenti definiti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Su questo articolo è stato presentato un solo emendamento da parte dei senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti, così formulato:

« Nel primo comma, sostituire alla data: "10 febbraio 1951", l'altra: "10 agosto 1951" ».

Domando al relatore di maggioranza se lo accetta.

ZOLI, relatore di maggioranza. La maggioranza della Commissione è d'accordo nell'accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 35 così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Art. 36.

I contribuenti che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adempiano alle operazioni e formalità prescritte dalle leggi sulle tasse e imposte indirette sugli affari e paghino i tributi, compreso il complemento d'imposta e gli accessori dovuti sui maggiori valori, sono esonerati dal pagamento delle sopratasse e pene pecuniarie comminate per le infrazioni alle leggi medesime.

Nei casi previsti dall'articolo 110 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 3269, la riduzione delle imposte ordinarie, che sarebbe spet-

DISCUSSIONI

27 Ottobre 1950

tata se gli atti e contratti fossero stati sottoposti a registrazione nel termine di legge, è limitata ai tre quarti.

Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia per i fatti commessi a tutto il 31 maggio 1949.

Sul primo comma c'è un emendamento presentato dai senatori Origlia, De Luca, Pasquini, Cemmi, Donati e De Gasperis, del seguente tenore:

« Nel primo comma, alle parole: "entro quattro mesi", sostituire le altre: "entro sei mesi" ».

Ha facoltà di parlare il senatore Origlia, per svolgere l'emendamento.

ORIGLIA. Ritengo che il termine di quattro mesi sia un po' scarso, un po' insufficiente. Però mantengo l'emendamento solo se esso viene accettato dalla Commissione e dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di maggioranza per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, relatore di maggioranza. La Commissione rileva che il termine di quattro mesi è stato scritto in tutti i decreti di amnistia. Sono state infatti concesse amnistie fiscali stabilendo che, nel termine di quattro mesi, si potessero regolarizzare le situazioni. Non vedo pertanto perchè dovremmo aumentare tale termine di quattro mesi.

ORIGLIA. Poichè la Commissione non accetta l'emendamento da me proposto, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Segue un emendamento degli onorevoli Tessitori, Bosco, Cingolani, De Bosio, Martini e Tommasini, del seguente tenore:

« Dopo il primo comma aggiungere il seguente: "Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui siano in corso accertamenti o contestazioni"».

ZOLI, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, relatore di maggioranza. A nome della Commissione dichiaro di accettare l'emendamento dell'onorevole Tessitori. Si tratta infatti di chiarire quello che è implicito.

PRESIDENTE. Sul terzo comma dell'articolo 36 in discussione vi sono due emendamenti, l'uno dei senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti:

« nel terzo comma, sostituire alla data: "31 maggio 1949", l'altra: "31 maggio 1950"».

L'altro del senatore Braccesi:

« nel terzo comma, sostituire alla data: "31 maggio 1949", l'altra: "31 dicembre 1949"».

TESSITORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORI. Poichè l'onorevole Braccesi non è presente in Aula, dichiaro di far mio l'emendamento da lui presentato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati per svolgere il suo emendamento.

FORTUNATI. A me sembra che l'armonia della legge implichi lo spostamento della data. Il disegno di legge era stato visto nella sua attuazione nel 1950: vedendo il disegno di legge in attuazione nel 1950, l'onorevole Ministro proponente parlava di fatti commessi sino al 31 maggio 1949. Noi oggi vediamo la legge in attuazione nel 1951. Quindi, secondo me, non è possibile lasciare ferma la data, e pertanto io non ho fatto altro, con l'emendamento, che cercare di armonizzare le date, tenendo conto del periodo in cui la legge entrerà in vigore ed avrà la sua attuazione. Da questo punto di vista, è in aderenza alla necessità di una perequazione che abbiamo spostato il punto di riterimento. Non vi è dubbio che dal maggio 1949 ad oggi, essendo continuate a sussistere le norme giuridiche tributarie non previste da questa legge, si sono pure verificati certi fatti e certe forme di evasione. Di qui la necessità, secondo me, di portare la data al 31 maggio 1950, per armonizzare la regolamentazione tributaria.

TESSITORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORI. Dirò anche la ragione per la quale ho dichiarato di far mio l'emendamento del senatore Braccesi. Si tratta dello stesso argomento al quale ha accennato testè il senaDISCUSSIONI

27 Ottobre 1950

tore Fortunati. È evidente che, trattandosi di disposizioni che sostanzialmente costituiscono una amnistia di natura fiscale, esse devono comprendere tutti i fatti precedenti al momento in cui la legge entra in attuazione. È nella natura dell'amnistia tutto ciò.

Ora, talune disposizioni di questa legge entrano in attuazione con il 1º gennaio 1950 o quanto meno dovrebbero entrarvi. Perciò io penso che più esattamente, in armonia con la legge, il termine di chiusura dei fatti sui quali può essere applicata la sanatoria, cioè l'amnistia, dovrebbe essere quello del 31 dicembre 1949.

Ecco la ragione per la quale mi oppongo all'emendamento del senatore Fortunati e faccio mio quello del senatore Braccesi.

DE GASPERIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERIS. Io sono favorevole all'emendamento del senatore Fortunati per il motivo semplicissimo che spiegherò. Il titolo quinto dice: « Norme per agevolare... ». Se noi vogliamo agevolare questa massa di contribuenti che per una ragione o per l'altra è stata un po' sviata dai propri doveri verso l'erario, dobbiamo farlo concretamente. Quindi, senza fare altra discussione, aderisco all'emendamento Fortunati. Non si può agevolare una persona spingendola giù per la china per cui sta scivolando!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, relatore di maggioranza. La data del 31 maggio 1949 aveva una determinata ragione, quella cioè di essere antecedente alla presentazione del disegno di legge. Cioè non si volevano applicare le norme, destinate ad agevolare non il contribuente, ma la definizione di certe posizioni, a coloro che avessero violato queste disposizioni in pendenza della discussione del presente disegno di legge, con il quale erano previste agevolazioni.

Questa è la ragione per cui si era assunta la data del 31 maggio 1949, volendosi evitare che vi fosse taluno il quale fosse indotto a violare le disposizioni di legge in attesa di una possibile sanatoria. Per le stesse ragioni non mi pare che l'argomento addotto sia esatto. Però, dato che effettivamente il disegno

di legge ha avuto un *iter* che è stato più lungo di quello previsto, non abbiamo difficoltà ad aderire a quella che è la formula intermedia del senatore Braccesi, che propone la data del 31 dicembre 1949.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Dopo le dichiarazioni del collega Zoli, ritiro l'emendamento, e mi tengo fermo al testo ministeriale.

ORIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORIGLIA. Dichiaro di aderire all'emendamento Braccesi, che porta il termine al 31 dicembre 1949 ed insisto perchè sia messo in votazione.

VANONI, Ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, Ministro delle finanze. Il senatore Zoli ha già detto le ragioni per cui il Governo aveva scelto quella determinata data, che corrisponde proprio al momento in cui è stata data pubblicità al provvedimento, in previsione della presentazione al Consiglio dei Ministri. Ora, io voglio approfittare di questa occasione per fare una dichiarazione molto impegnativa per il Governo: io penso che il sistema dei condoni e delle amnistie in materia finanziaria deve cessare; che questo provvedimento che noi presentiamo è l'ultimo, e chiude un determinato periodo: che nessuno deve più avere illusioni; che in questa materia non è possibile minacciare continuamente il contribuente per poi condonare regolarmente le penalità. Io mi rimetto al Senato sull'emendamento Braccesi purchè però resti chiara questa volontà, che spero condivisa da tutto il Senato, che non si ripercorra più la strada dei condoni e delle amnistie in questa materia. Qui non si tratta soltanto di norme penali rispetto alle quali il sopraggiungere di determinate circostanze può portare a considerazioni di clemenza da parte dello Stato: qui si tratta veramente di norme che hanno una importanza sostanziale, tendenti ad evitare un danno grave per la stessa compagine dello Stato, e non è veramente conveniente che si scherzi eccessivamente con l'applicazione di queste norme. Deve essere chiaro questo pensiero. La data che il Governo aveva proposto in questo articolo e nei seguenti voleva e

DISCUSSIONI

27 OTTOBRE 1950

doveva essere un ammonimento: che non si sarebbe più parlato di condoni e di amnistie finanziarie, perchè la serietà stessa del nostro ordinamento tributario richiede una innovazione profonda nel costume in questa materia. Questa è la ragione per la quale, onorevoli colleghi — e tra voi forse qualcuno ha presentato anche interrogazioni in proposito al Ministro delle finanze — in occasione della recente amnistia si è voluta la esclusione dei reati in materia finanziaria. È una materia, questa, che noi pensiamo debba portare alla instaurazione di una prassi che escluda per sempre condoni e amnistie. Penalità moderate, come io ho cercato di difendere nel corso di questa legge, sì, ma serietà e sicurezza di applicazione delle penalità per tutti coloro che mancano.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal senatore Braccesi e fatto proprio dal senatore Tessitori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 36 che, con la modificazione approvata, risulta così formulato:

Art. 36.

I contribuenti che, entro quatro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adempiano alle operazioni e formalità prescritte dalle leggi sulle tasse e imposte indirette sugli affari e paghino i tributi, compreso il complemento d'imposta e gli accessori dovuti sui maggiori valori, sono esonerati dal pagamento delle sopratasse e pene pecunarie comminate per le infrazioni alle leggi medesime.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui siano in corso accertamenti o contestazioni.

Nei casi previsti dall'articolo 114 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, la riduzione delle imposte ordinarie, che sarebbe spettata se gli atti e contratti fossero stati sottoposti a registrazione nel termine di legge, è limitata ai tre quarti.

Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia per i fatti commessi a tutto il 31 dicembre 1949.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Art. 36-bis.

I contribuenti che entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge paghino le imposte di fabbricazione ed erariali di consumo dovute e per qualsiasi motivo non versate tempestivamente, sono esonerati dal pagamento della indennità di mora e delle pene pecunarie in cui siano incorsi anteriormente al 31 maggio 1949.

Le pene pecuniarie contemplate dal presente articolo sono soltanto quelle classificate tali dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4.

È data facoltà ai contribuenti di definire a tutti gli effetti le contestazioni pendenti presso le dogane per irregolarità riscontrate nella importazione o destinazione dei pacchi-dono ed alimentari, introdotti in esenzione doganale, ai sensi dei decreti legislativi 26 ottobre 1947, n. 1589 e 11 aprile 1948, n. 462, abrogati dalla legge 3 agosto 1949, n. 622, mediante pagamento, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, della ammenda di lire 100 per ogni pacco irregolarmente importato o distribuito, semprechè sussista lo scopo asistenziale dell'operazione é sia da escludersi qualsiasi forma di speculazione.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti: uno dai senatori Origlia, De Luca, Pasquini, Cemmi, Donati e De Gasperis, che consiste nel sostituire nel primo comma, alle parole: « entro quattro mesi », le altre: « entro sei mesi ».

L'altro dei senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti, del seguente tenore:

« Nel primo comma sostituire alla data: "31 maggio 1949", l'altra: "31 maggio 1950"».

ORIGLIA. Ritiro il mio emendamento.

RUGGERI, relatore di minoranza. Ritiro l'emendamento.

ZOLI, relatore di maggioranza. Anche per questo articolo e per l'articolo 37 propongo, in armonia con quanto già disposto all'articolo 36, che la data del 31 maggio 1949 sia sostituita con quella del 31 dicembre 1949.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 36-bis con la modifica proposta dal relatore è pregato di alzarsi.

(È approvato).

DISCUSSIONI

27 OTTOBRE 1950

Art. 37.

È data facoltà ai contribuenti di dichiarare all'Ufficio del registro del luogo dove hanno la residenza o la sede, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare complessivo delle entrate percepite fino al 31 maggio 1949 e non assoggettate all'imposta generale sull'entrata e di pagare nel termine medesimo la detta imposta in esenzione da ogni penalità.

Il pagamento dell'imposta in tal modo effettuato libera il contribuente entro i limiti dell'avvenuta dichiarazione.

A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma dei senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti:

« Nel primo comma sostituire alla data: "31 maggio 1949", l'altra: "31 maggio 1950"».

RUGGERI, relatore di minoranza. Dichiaro di ritirarlo.

ZOLI, relatore di maggioranza. Anche in questo articolo la data del « 31 maggio 1949 » va modificata in quella del « 31 dicembre 1949 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 37 con la modifica proposta dal relatore di maggioranza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

È stato presentato dal senatore Braccesi un articolo 37-bis del seguente tenore:

Art. 37-bis.

Quando gli interessati ne facciano espressa domanda, nei quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione finanziaria, per i passaggi di merce posti in essere prima del 31 dicembre 1949 per tramite di filiali, succursali, sedi, negozi, stabilimenti e depositi, ovvero a mezzo di rappresentanti, commessi viaggiatori, commissionari, mediatori o altri intermediari anche aventi deposito di merci, potrà accertare insindacabilmente in via di sanatoria l'esistenza di dipendenza dalla stessa ditta o di intermediazione, sebbene non siano state osservate le norme stabilite dal re-

golamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10 e successive modificazioni, relative alla iscrizione presso la competente Camera di commercio e al conferimento dell'incarico di intermediazione.

DE BOSIO. Domando di parlare. PRESIDENTE, Ne ha facoltà.

DE BOSIO. Nell'assenza del senatore Braccesi, faccio mio il suo emendamento, ma rinuncio a svolgerlo data la sua chiarezza.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione di esprimere il suo parere.

ZOLI, relatore di maggioranza. La Commissione si rimette al Senato. Prendo questo atteggiamento perchè la forma di condono proposta con questo articolo è al di fuori del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Ministro di esprimere il suo parere.

VANONI, Ministro delle finanze. Mi rimetto al Senato.

FORTUNATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. L'articolo 37-bis è un articolo sul quale non si è mai discusso e che, essendo stato presentato da un senatore della 5º Commissione, avrebbe potuto in quella sede essere deliberato. D'altra parte, non credo possa essere collocato nel titolo in esame, poichè esso ha un carattere del tutto diverso ed estraneo da quello delle norme del titolo stesso. Dichiaro quindi di votare contro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 37bis testè letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Dopo prova e controprova resta dubbio il risultato della votazione. Si procederà pertanto alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli all'articolo aggiuntivo si porranno a destra, quelli contrari a sinistra.

(Il Senato non approva).

Art. 38.

Le pene pecuniarie e le sopratasse previste dagli articoli 12 della legge 12 giugno 1930, n. 742, e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e relative modificazioni e aggiunte, applicabili in dipendenza

DISCUSSIONI

27 OTTOBRE 1950

di decisioni delle Commissioni amministrative per infrazioni commesse a tutto il 31 dicembre 1947, non sono dovute qualora il contribuente effettui il pagamento del complemento di imposta sul maggior reddito imponibile anche oltre il termine stabilito nel primo comma dell'articolo 37, ma entro trenta giorni a decorrere dalla data nella quale sarà notificata la decisione.

I contribuenti che, per le infrazioni considerate nel comma precedente e a seguito di decisioni notificate dopo il 31 ottobre 1948, abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, pagato, insieme col complemento di imposta, anche le pene pecuniarie e sopratasse resesi applicabili, possono chiederne la restituzione con domanda da presentare non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo è stato presentato da parte dei senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti un emendamento così formulato:

« Nel secondo comma, sostituire alla data. "31 ottobre 1948", l'altra: "31 ottobre 1949"».

VANONI, Ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, Ministro delle finanze. Ho preso la parola per chiarire la portata dell'articolo. La data 31 ottobre 1948 non è una data occasionale: il 31 ottobre 1948 è venuto a scadere il condono concesso in occasione dell'entrata in vigore della Costituzione. In quel momento i contribuenti si sono venuti a trovare in questa situazione; siccome il condono era, come sempre, condizionato al pagamento delle imposte dovute, tutti quelli che avevano una contestazione in corso e già avevano ricevuto la notifica della decisione della Commissione, hanno goduto del condono perchè hanno pagato la cifra che era portata dalla decisione e non hanno pagato la penalità. Quelli invece (si tratta qui per lo più di contribuenti tassati in abbonamento e quindi di categorie in parte modeste) che non avevano ancora avuto la notifica della decisione da parte della Commissione si sono trovati nella situazione o di dover accettare la cifra accertata dall'Ufficio per godere del condono, o di continuare nella contestazione.

Io debbo, per fare il punto della situazione, ricordare al Senato che nel 1947-1948 si sono avute le prime applicazioni su vasta scala degli accertamenti ai fini dell'imposta sull'entrata in abbonamento e ci sono state notevoli discordanze tra le cifre proposte dall'Ufficio e le cifre che poi sono state accolte dalla Commissione. Questa norma ha lo scopo di mettere su piede di parità i contribuenti che avevano avuto la ventura di vedersi notificata una decisione della Commissione in tempo per godere del condono del 1948, e quei contribuenti che questa ventura non hanno avuto. Per me è un problema di giustizia perequativa tra i diversi contribuenti, perchè non è nè merito nè colpa degli uni o degli altri l'aver avuto in tempo queste decisioni e l'aver potuto profittare senza grossi sacrifici del condono previsto dalla legge del 1948.

FORTUNATI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Io ho presentato l'emendamento per una preoccupazione di carattere finanziario. Per la prima volta nella nostra legislazione viene sancito il principio di restituire il pagato: di restituire quello che è stato pagato in base a norme giuridiche vigenti al momento dell'effettuato pagamento. È un principio che, in linea di giustizia, io non posso contestare: sono sempre stato contrario a provvedimenti di amnistia o di condono, in sede tributaria, proprio per il fatto che si determina una spereguazione tra i contribuenti che già hanno assolto il debito d'imposta (considerando nel debito non solo l'imposta, ma anche le sopratasse) e coloro che, invece, al momento dell'emanazione del provvedimento di amnistia o di condono, non hanno assolto il debito d'imposta. Comunque, il principio per cui il pagato non viene restituito metteva per lo meno le Amministrazioni degli enti pubblici nella situzione di non correre l'alea di restituire somme rilevanti, non previste e non prevedibili. Perchè mi preoccu po di questo, onorevoli colleghi?

Perchè il principio che si propone potrebbe successivamente essere trasportato di punto in bianco, con altri provvedimenti legislativi, nel campo della finanza di altri enti quali i Comuni

DISCUSSIONI

27 OTTOBRE 1950

e le Provincie. Come farebbe il Comune, o la Provincia, a risolvere il problema finanziario se d'improvviso, con provvedimenti legislativi, venisse stabilita la restituzione ai contribuenti di somme che i contribuenti hanno già versato?

Nel secondo comma dell'articolo 38 è previsto proprio questo caso. L'ente pubblico è ora lo Stato: i margini che lo Stato ha sono, certo, superiori a quelli di un ente locale. Comunque il principio è affermato. Ora, è un principio che l'onorevole Ministro pensa che non debba trovare altra applicazione in relazione alla perequazione tributaria? Mi pare di sì, perchè egli ha detto che nel suo spirito quello che discutiamo è l'ultimo provvedimento di condono. Ma è l'ultimo nei confronti dello Stato, o è l'ultimo nei confronti di tutti gli enti impositori? Se cioè il Ministro pensa di estendere questo principio alla finanza locale, io allora dichiaro di avere fondati dubbi e legittime preoccupazioni. Ecco perchè avevo cercato, anche nei confronti dello Stato, di limitare il rischio della restituzione; cioè l'importo della restituzione. Perchè altro è dire « a seguito di decisioni notificate dopo il 31 ottobre 1948 » ed altro è dire « a seguito di decisioni notificate dopo il 31 ottobre 1949 ». L'importo della restituzione e molto ridotto fissando la data del 31 ottobre 1949, piuttosto che quella del 31 ottobre 1948.

Mi rendo perfettamente conto però delle argomentazioni generali, di carattere, diciamo così, morale, a cui si è richiamato l'onorevole Ministro. Da questo punto di vista, se il Ministro pensa che l'onere per la finanza dello Stato sia limitato, io non ho alcuna difficoltà a ritirare l'emendamento. Desidererei però che il Ministro ci assicurasse che il principio non sarà esteso alla finanza locale, evitando assolutamente di creare gravi imbarazzi alle amministrazioni locali.

ZOLI, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, relatore di maggioranza. Vorrei dare una informazione che forse vincerà gli scrupoli del senatore Fortunati. La questione è stata portata avanti all'autorità giudiziaria e vi sono già delle decisioni di tribunale le quali affermano, indipendentemente da questa norma di legge, che ai contribuenti, ai quali non per fatto loro non è stato possibile assolvere il pagamento di tributi, venga restituita la quota parte delle pene pecunarie e sopratasse già pagate. Questo ho visto in alcune sentenze recentemente pubblicate nelle riviste. Faccio notare che si tratta di sentenze di primo grado, contro le quali la Finanza ha tutta la possibilità di ricorrere in appello e in Cassazione. Comunque il principio è stato riconosciuto giudizialmente.

VANONI, Ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, Ministro delle finanze. L'onorevole Zoli mi permetterà di dichiarare che non credo, per lo meno personalmente non penso, che queste decisioni rispondano alla situazione giuridica, come risulta dalle nostre leggi. Però, sono perfettamente d'accordo con il senatore Fortunati: che questo provvedimento non solo è eccezionale, ma è unico nella storia della finanza, della imposizione indiretta, perchè vige sempre il principio che le tasse regolarmente pagate e le relative penalità non possono essere restituite. Ma è anche unica la situazione giuridica nella quale noi ci siamo venuti a trovare, perchè abbiamo avuto questa posizione: un condono, quello che ho ricordato prima, con effetto dal 1º gennaio 1948 e scadenza al 31 ottobre 1948; poi, di fronte alla situazione pesante di questi accertamenti in corso, un provvedimento di legge, che è stato successivamente approvato, il quale rende facile la soluzione delle controversie, portanto ad una notevole riduzione delle penalità quando la controversia sia risolta con l'assenso del contribuente.

Abbiamo quindi avuto dei contribuenti che temporaneamente si possono indicare in coloro che hanno ricevuto la notifica della decisione della Commissione e quindi l'avviso, la intimazione di pagamento, da parte degli uffici, fra il 31 ottobre 1948 e l'entrata in vigore di quel nuovo provvedimento, e la notizia della disposizione transitoria che qui è annunciata, i quali si sono venuti a trovare in una situazione diversa da tutti i contribuenti che sono stati chiamati al pagamento della imposta prima e dopo questa disposizione; tanto è vero che dopo che è stata proposta la norma noi abbiamo cercato di tenere in sospeso le esecu-

DISCUSSIONI

27 OTTOBRE 1950

zioni nei confronti dei contribuenti in attesa di sentire il pensiero del Parlamento sulla nostra proposta. Quindi, io tranquillizzo il senatore Fortunati dicendogli che non è eccezionale questa norma, ma è unica, perchè unica è stata la situazione giuridica che si è venuta determinando in questo periodo di assestamento della legislazione e della pratica tributaria, conseguente ai disordini inevitabili della guerra.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Fortunati se insiste nel suo emendamento.

FORTUNATI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 38 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 39.

Le dichiarazioni previste dal decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, possono essere presentate o rettificate dal contribuente entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza incorrere in penalità.

L'importo delle rate già scadute, corrispondenti ai valori dichiarati ai sensi del comma precedente, è iscritto, con una maggiorazione del 2 per cento, in un ruolo straordinario pagabile in unica soluzione.

A questo articolo i senatori Origlia, De Luca, Pasquini, Cemmi, Donati e De Gasperis, propongono di sopprimere, nel secondo comma, le parole: « con una maggiorazione del 2 per cento ».

Ha facoltà di parlare il senatore Origlia.

ORIGLIA. Ritengo che lo Stato abbia interesse alla presentazione di queste denunce e rettifiche, e quindi non mi pare giusto applicare una maggiorazione del 2 per cento. Per lo meno, chiederei che la Commissione mi spiegasse la ragione per cui è stata proposta questa maggioranzione.

DE GASPERIS. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERIS. Aderisco all'emendamento del collega Origlia, facendo rilevare che veniamo a porci in contraddizione con noi stessi, se da un lato invogliamo il contribuente a fare dichiarazioni e rettifiche — come diciamo

nel testo dell'articolo 6 — « senza incorrere in penal·tà », mentre dall'altro poi aggiungiamo « con una maggiorazione del 2 per cento ». La penalità effettivamente sussiste perchè la maggiorazione del 2 per cento è una penalità Ma ... il collega Zoli dimostrerà che non è una penalità, ma una « carezza disciplinare »!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onerevole Zoli. relatore di maggioranza, per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, relatore di maggioranza. Precisiamo la posizione attuale: siamo di fronte ad una imposta di carattere straordinario che avrebbe dovuto pagarsi in un'unica soluzione, ma per la quale è stata concessa la possibilità di rateazione. Un certo numero di contribuenti ha già pagato una notevole parte di queste rate, qualcuno ha anche affrancato, però vi sono dei contribuenti che sono stati le « pecore grigie » e non hanno fatto la dichiarazione o la hanno fatta non rispondente al vero. Ora noi consentiamo a questi ultimi di poter rettificare la dichiarazione, di poter fare una dichiarazione nuova, se è stata omessa, e diciamo solo che pagano un modestissimo interesse su quelle rate che non hanno pagato. Mi sembra innegabilmente giusto, nei confronti di coloro che hanno pagato, che costoro che hanno evaso almeno paghino, non una penalità, ma un interesse, altrimenti sarà sempre migliore la condizione di quei contribuenti che non fanno il proprio dovere nei confronti di quelli che lo fanno. Per queste considerazioni la Commissione è contraria all'emendamento Origia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vanoni per esprimere il pensiero del Governo.

VANONI, Ministro delle finanze. Voglio ricordare all'onorevole Origlia che questa proposta di un modico interesse compensativo trova riferimento nella legge istitutiva dell'imposta straordinaria sul patrimonio, nella quale all'articolo 50 (articolo 52 del Testo unico) si sottopongono le maggiori rateazioni, cui hanno diritto i patrimoni immobiliari, ad un interesse del 2 per cento. Ora non bisogna passare sotto silenzio che l'articolo in discussione concede a questi contribuenti, che non hanno fatto la loro dichiarazione o l'hanno fatta in modo incompleto o insoddisfacente, un notevolissimo beneficio.

DISCUSSIONI

27 OTTOBRE 1950

perchè le penalità previste dall'imposta straordinaria sul patrimonio sono severe e non condonabili nemmeno in caso di concordato, e questo è il primo esempio di quella situazione che diventerà generale nella nostra pratica amministrativa nei confronti delle penanalità. Ora, di fronte a questi notevoli benefici che si accordano per rettificare le posizioni dei contribuenti, sarebbe veramente eccessivo chiedere anche che venga soppresso un modesto interesse compensativo per il ritardo del pagamento dell'imposta. Credo, senatore Origlia, che ella farebbe bene a ritirare il suo emendamento.

ORIGLIA. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 39 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 40.

Il contribuente che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accetta o concorda gli accertamenti o le rettifiche notificati dall'Amministrazione prima di detta data agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio, è tenuto al pagamento delle penalità previste per la inadempienza nelle quali è incorso, ridotte ad un quinto. Per il pagamento delle rate scadute si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Origlia, che risulta precluso dalla presente votazione.

Pongo ai voti l'articolo 40 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 41.

Le agevolazioni tributarie in favore degli atti di fusione di società e delle concentrazioni di aziende sociali, nonchè degli aumenti di capitale previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1057, continuano ad applicarsi anche alle fusioni e concentrazioni deliberate dal 13 agosto 1949, fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La società che partecipano alla fusione, quelle che vengono incorporate, nonchè quelle apportanti, nel caso di concentrazione, devono risultare regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'imposta fissa è dovuta nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1949, n. 33.

Le agevolazioni di cui sopra competono anche nel caso di concentrazioni effettuate da parte di enti pubblici con società per azioni o viceversa.

A questo articolo il senatore Bertone ha presentato il seguente emendamento:

« Nel quarto comma, sostituire alle ultime parole: "o viceversa" le altre: "di cui l'ente stesso possegga almeno i tre quarti del capitale sociale" ».

Ha facoltà di parlare il senatore Bertone.

BERTONE. La Commissione ha completato e integrato l'articolo 41 quale era proposto nel disegno di legge, nel senso di concedere le agevolazioni che qui vengono concesse alle società commerciali anche agli enti economici di diritto pubblico che effettuino concentrazioni o fusioni con società per azioni. Pertanto questo emendamento integra abbastanza bene l'articolo 41, ma mi sembra utile integrarlo ancora in questo senso: occorre impedire che avvengano speculazioni a danno di enti di diritto pubblico. Quando si dice: le agevolazioni competono anche nel caso di concentrazione di società per azioni in istituti di diritto pubblico, siamo d'accordo. Ma quando si dice: « o viceversa » si dà adito a società per azioni di dare la scalata ad enti di diritto pubblico profittando delle agevolazioni che ad esse vengono concesse. E poichè penso che il pensiero della Commissione sia quello di estendere agli enti economici di diritto pubblico le medesime agevolazioni che vengono concesse alle società per azioni di natura commerciale, così ritengo bisogna limitare tale agevolazione ai concentramenti effettuati dagli enti economici di diritto pubblico con società per azioni sopprimendo il « viceversa ».

E questa è la prima parte dell'emendamento. Ma occorre anche impedire che a sua volta l'ente di diritto pubblico possa slanciarsi nel campo della speculazione e mettersi d'accordo con am-

DISCUSSIONI

27 OTTOBRE 1950

ministratori di società anonime che magari non vanno troppo bene, e concentrarle nell'ente di diritto pubblico, portando così allo Stato passività e complicazioni di gestioni che non si sa dove potrebbero finire. Anche per questo dunque ho proposto l'emendamento secondo il quale l'ente di diritto pubblico possa chiedere solo il concentramento di quelle società in cui l'ente abbia già il predominio. E quindi per uniformità di gestione possa chiedere che queste società siano concentrate come accade con le società commerciali, fra le quali è ammesso il concentramento di una società maggiore con una minore quando la prima possieda il controllo della seconda.

Così l'ente di diritto pubblico può chiedere il concentramento con società per azioni di cui possegga il controllo perchè possiede la maggioranza delle azioni. Faccio presente che non si tratta di una novità perchè questa legge del 1947 non è che il seguito del decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 160, il quale ha stabilito per la prima volta agevolazioni a favore delle società che volevano concentrarsi. Allora ci si era dimenticati di comprendere in queste agevolazioni gli enti economici di diritto pubblico e specialmente un ente economico di diritto pubblico che allora era sorto, del quale lo Stato ha piena padronanza, e cioè l'Azienda minerali metallici italiani; si dovette allora fare una legge speciale perchè l'A.M.M.I. potesse godere di queste agevolazioni: è la legge del 28 luglio 1939 che così dispose: « le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 1 nel decreto-legge 3 gennaio 1939 sono applicabili alla concentrazione nella Azienda minerali metallici italiani (A.M.M.I.) delle società commerciali delle quali la Azienda possieda oltre il 99 per cento del capitale azionario ». Io non domando che gli enti economici di diritto pubblico possiedano il 99 per cento del capitale azionario delle società private di cui chiedano la concentrazione, domando però che abbiano nelle loro mani quella maggioranza che occorre per potere deliberare in materia straordinaria delle stesse società, e cioè i tre quarti del capitale sociale.

DE GASPERIS. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERIS. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io dichiaro di aderire all'emendamento proposto dal senatore Bertone anche

perchè in rapporto ad alcune leggi che abbiamo approvato, questo emendamento sarà necessario; mi voglio riferire alla Cassa del Mezzogiorno. Noi abbiamo alcune aziende che si sono fermate un po' lungo la strada del loro sviluppo perchè le note sovvenzioni degli istituti meridionali, di cui qualche volta io ho parlato, sono venute a mancare per esaurimento. Perciò lo emendamento del senatore Bertone è utile e necessario.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Devo discutere sullo spirito che informa questo articolo 41. Ove noi lo accettassimo, allora l'emendamento del senatore Bertone potrebbe avere ragione di essere. Ma io debbo dichiararmi contrario all'articolo 41 e di conseguenza verrebbe a cadere anche l'emendamento del senatore Bertone. Se noi leggiamo questo articolo vediamo confermata ancora la tendenza a favorire la formazione dei grandi trust, delle grandi società. La grande industria viene continuamente aiutata dallo Stato, in tutti i modi, malgrado si affermi sempre che si deve aiutare la media e la piccola industria. Quindi abbiamo il grande industriale che successivamente ingoia le piccole industrie. Ora, se questo avviene in un piano di parità e di uguaglianza, io lo comprendo benissimo, è un fenomeno naturale e non possiamo opporci, ma non si deve favorire con continue agevolazioni la concentrazione delle società. Questo non lo posso approvare. Noi abbiamo assistito a fenomeni curiosi; per esempio, una società per la elettricità in alta Italia assorbe un acquedotto della bassa Italia. Io mi chiedo a che cosa serve questa unificazione, questa concentrazione. Un gazometro della bassa Italia, poniamo, assorbe una compagnia elettrica della alta Italia: a cosa serve questo? A niente. Che la grande industria abbia ragione di essere siamo d'accordo: non si può fare tutto con la piccola industria e nessuno si immagina che una piccola industria possa costruire un alto forno, una nave o degli aeroplani. Ma questo processo deve svilupparsi senza l'aiuto dello Stato! Mi dichiaro dunque contrario all'articolo 41.

ZOLI, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

DISCUSSIONI

27 Ottobre 1950

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, relatore di maggioranza. Rispondo prima al senatore Ricci. Nella relazione era spiegata la ragione di questo articolo: si diceva che l'articolo 41 prevede agevolazioni per l'eliminazione di situazioni giuridiche apparentemente regolari ma di fatto non del tutto normali, e che pertanto non sono su quel piano di sincerità cui la legge è ispirata. Perchè lo argomento del senatore Ricci sarebbe giusto se noi ritenessimo di impedire alla società elettrica di essere padrona dell'acquedotto: ma noi diciamo soltanto che, quando la società elettrica è proprietaria dell'acquedotto attraverso una altra società, noi dobbiamo piuttosto favorire che si ristabilisca la situazione di verità, anzichè mantenere una situazione apparente che non risponde alla situazione reale. E questo perchè? Perchè siccome vogliamo portare tutto questo sul piano della sincerità, dobbiamo favorire la eliminazione di queste situazioni insincere di apparente separazione di una azienda dall'altra. Questa è la ragione dell'articolo 41.

Quanto all'emendamento io non so perchè agli enti pubblici noi dobbiamo creare una situazione deteriore rispetto a quella che noi creiamo alle società private. Noi, per le società private, consentiamo di poter procedere a queste concentrazioni, a queste fusioni con determinate agevolazioni fiscali. Per quale ragione dobbiamo impedire questo agli enti pubblici o per lo meno dobbiamo consentirlo assoggettandoli ad oneri fiscali? Non vedo perchè l'ente pubblico deve essere posto in questa situazione di sfavore.

D'altra parte, precisando, il senatore Bertone, fa due proposte, se non sbaglio, col suo emendamento. La prima è la soppressione del « viceversa »; cioè noi possiamo ammettere la concentrazione di società in ente pubblico (cioè fermo restando l'ente pubblico), non possiamo ammettere la seconda ipotesi, cioè concentrazione dell'ente pubblico nella società. Ora anche questo non ci sembra che sia opportuno: noi sappiamo quella che è la situazione del demanio mobiliare dello Stato, posseduto sia direttamente sia indirettamente attraverso l'Istituto dell'I.R.I. Ora, non sappiamo quale sia la forma opportuna; non possiamo determinare, cioè, aprioristicamente, se sia opportuno il mantenimento dell'ente pubblico o delle società che

vengono apparentemente assorbite dall'ente pubblico, ma che praticamente restano di proprietà sempre dell'ente pubblico e dello Stato in una forma o nell'altra, e quale sia la forma più adatta, anche ai fini di una maggiore scioltezza di amministrazione. Perchè a volte questi enti pubblici presentano delle difficoltà amministrative che invece nelle società non vi sono.

Ugualmente per quel che riguarda la condizione del possesso dei tre quarti delle azioni. Se l'ente pubblico è amministrato da amministratori che vogliono compiere operazioni non nell'interesse dell'ente, e vogliono assoggettarsi alla condizione accennata dall'onorevole Bertone, compiono una operazione molto semplice. C'è un anno di tempo, comprano le azioni e diventano padroni di tre quarti e vengono successivamente a godere di queste agevolazioni fiscali. Non è attraverso questa forma quindi che noi dobbiamo controllare l'attività di questi enti, ma è attraverso una forma di controllo diretto; per il resto dobbiamo agevolarne il funzionamento il più che possiamo. Non è attraverso questa forma di sfavore nei confronti delle società private che noi possiamo risolvere quello che è il problema fondamentale della buona amministrazione di questi enti.

La Commissione quindi è contraria all'accoglimento dell'emendamento dell'onorevole Bertone.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro.

VANONI, Ministro delle finanze. A quanto ha detto l'onorevole relatore, voglio aggiungere un ulteriore richiamo. L'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948 che qui viene prorogato, non riguarda gli atti di fusione ma gli atti di concentrazione di aziende appartenenti ad una società in altre società. Per cui, accanto all'ipotesi di aumento di dimensione di un ente sociale, quella cioè considerata dal senatore Ricci, a me pare particolarmente interessante questa seconda ipotesi, che significa possibilità di costituire delle aziende economicamente omogenee, scorporando da una società una determinata azienda e portandola in un'altra società o ambiente che sia più omogeneo con l'attività dell'azienda stessa. Questa norma, secondo la mia valutazione, ha una notevole importanza per la nostra legge, perchè permette

DISCUSSIONI

27 OTTOBRE 1950

situazioni più chiare ed omogenee e quindi più facilmente sottoponibili a controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. Noi ci troviamo spesse volte in questa situazione, quando dobbiamo procedere con quei criteri di verifica per grossi settori economici, che certe aziende sono difficilmente ascrivibili ad un settore o ad un altro perchè esercitano diverse attività. E dove la stessa azienda rivela di arrivare ad una situazione tecnicamente non più sostenibile perche, frammiste in un unico complesso, vi sono attività diverse, è interesse fiscale favorire il decentramento dell'azienda in complessi tra di loro più omogenei. Ma vi è anche un interesse economico, cioè interesse di avere delle organizzazioni che, esercitando attività omogenee, siano per questo stesso più efficaci e più aderenti alle necessità della propria attività.

Quindi, accanto all'ipotesi di fusione dobbiamo considerare anche l'ipotesi di concentrazione, che è secondo me non meno importante e non meno interessante dell'ipotesi di fusione.

Per quel che riguarda l'emendamento del senatore Bertone, io mi permetto di pregare l'illustre collega di riflettere su queste mie considerazioni. Noi qui non facciamo una norma di valore sostanziale per decidere quando e sotto quali riflessi e in virtù di quali valutazioni di convenienza questa fusione o concentrazione si debbano attuare. Noi qui facciamo una norma tributaria che mette sullo stesso piano le società private e gli enti economici di diritto pubblico. Questo è il valore del testo presentato dalla Commissione, che io ritengo convenga mantenere inalterato per non creare una situazione di inferiorità per gli enti pubblici nei confronti di questo problema.

Ognuno di questi enti è governato dalla sua legge propria nella determinazione se vi sia convenienza o no di fare l'operazione di fusione o di concentrazione. Vi saranno dei casi in cui occorrerà veramente la legge formale approvata dal Parlamento, affinchè questa operazione si compia; vi saranno altri casi in cui sarà sufficiente una deliberazione dell'organo che è preposto all'Amministrazione del particolare ente; ma io ritengo, anche dal punto di vista sostanziale, che sarebbe un errore fare una condizione peggiore agli enti pubblici o sotto controllo pubblico rispetto alle società private, proprio sotto il profilo della concentra-

zione. Io so che una delle preoccupazioni, tra le altre, che ha il Parlamento nei confronti degli enti pubblici è la scarsa omogeneità delle attività esercitate da taluni di essi, ed è in corso, per quello che riguarda il demanio, da parte mia, e per quello che riguarda altri enti, da parte dei colleghi che ne sono preposti alla sorveglianza e al controllo, in esecuzione di un ordine del giorno che il Senato ha votato e che io ho accettato in occasione della discussione dei mio bilancio, un'opera tendente a riorganizzare tutte queste aziende controllate dallo Stato, in modo da farne delle aziende tra loro omogenee, più chiare nei loro bilanci, più evidenti nella loro azione e quindi più facili a sottoporsi anche al controllo parlamentare.

Ora, questo problema non può essere ostacolato da una norma di carattere fiscale com'è questa. In conclusione, io ritengo che l'articolo 41, così com'è stato completato dalla Commissione, risponda, per quello che riguarda le aziende private, ad una necessità di chiarezza ai fini della legge che stiamo per approvare; il completamento ha la funzione di mettere sullo stesso piano le aziende pubbliche e le aziende private, impregiudicate restando tutte le norme che governano l'attività delle aziende pubbliche, in relazione alla convenienza maggiore o minore di effettuare operazioni di fusione o di concentrazione, così come sono previste dalla legge del 1948, e quindi impregiudicate restando sempre le possibilità di controllo e di sindacato sia in sede amministrativa, che in sede parlamentare, che le leggi attualmente in vigore riconoscono nei confronti di questo settore.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Prendo atto della dichiarazione fatta dal relatore e specialmente di quella fatta dall'onorevole Ministro, che io interpreto in questo senso, cioè che l'ente di diritto pubblico non potrà, per sua azione autonoma e incontrollata, nè cedere se stesso ad altre società nè incorporare altre società le quali abbiano interesse ad essere incorporate, e quindi, quando si dovesse addivenire ad una di queste ipotesi, si dovrà ricorrere ad un nuovo provvedimento legislativo o di altra forma, come si è fatto nel 1939 per la A.M.M.I., quando ha voluto concentrare altre aziende. Faccio presente che di enti economici di diritto pubblico di grande im-

DISCUSSIONI

27 OTTOBRE 1950

portanza ve ne sono parecchi: abbiamo l'Azienda del metano, l'Azienda carboni, l'A.M.M.I., e altre ancora. Il giorno in cui tali aziende vogliano usufruire di queste agevolazioni per incorporare una società o vogliano aderire al desiderio di una società di assorbire l'ente pubblico, il controllo del Parlamento ci deve essere, e questo non può avvenire senza qualche provvedimento che autorizzi la trasformazione. Pertanto, in questo senso, di cui io spero mi darà atto il Ministro, di interpretazione delle sue parole, non insisto nel mio emendamento.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Sono dolente di dovere insistere sulla mia decisione. Non lo farei se avessi proposto addirittura di vietare queste fusioni, questi accentramenti, ma io non propongo di vietarli, propongo solo di non agevolarli; non mi dilungo a discutere se vi possono essere ragioni fiscali e ragioni economiche, ma non vi sono certamente buone ragioni sociali che giustifichino agevolazioni o privilegi, cui sono di regola contrario. Queste fusioni si compiano da sè secondo la legge generale; non è il caso di stimolarle con provvedimenti eccezionali.

FORTUNATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Noi ci associamo alla dichiarazione fatta dal collega Ricci.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 41 nel testo della Commissione già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Art. 42.

Le società non regolarmente costituite, esistenti anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, potranno regolarizzarsi, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con atto assoggettato a registrazione entro lo stesso termine, col pagamento della normale imposta di registro, di cui all'articolo 81 della tariffa, allegato A, alla legge del registro e successive modificazioni, e della normale imposta ipotecaria ridotta a

metà, da applicarsi sull'attivo lordo esistente al momento in cui la società si regolarizza.

L'esistenza di società non regolare alla data di pubblicazione della presente legge deve essere provata mediante certificato attestante la iscrizione della società di fatto sul registro delle Camere di commercio, ovvero mediante certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante l'iscrizione della società ili fatto, come tale, nel ruolo dei contribuenti.

Qualora le società commerciali già regolarmente costituite, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia scaduto il termine fissato dall'atto costitutivo o dallo statuto, deliberino entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un nuovo termine alla loro durata, è dovuta la imposta proporzionale di registro di lire una per ogni cento lire di capitale versato o sottoscritto.

ZOLI, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, relatore di maggioranza. Vi è un errore materiale: dove si legge, nell'undicesima riga del testo della Commissione: « ridotta a metà », sembra che ci si riferisca solo alla normale imposta ipotecaria, mentre la riduzione si applica anche all'imposta di registro. Quindi va letto al plurale: « ridotte a metà ».

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Si parla poco sopra di normale imposta di registro. L'articolo 42 così come è stato emendato dalla Commissione riecheggia in questa parte l'articolo 42 governativo, cioè sembra che abbia voluto dire che l'imposta di registro era normale. Dico questo solo per suggerire alla Commissione di togliere quel normale che può indurre a confusione anche perchè la genesi di questa formula si rifà a quella del disegno di legge. Ripeto, c'era un articolo 42 preparato dal Ministro che diceva: « col pagamento della normale imposta di registro, di cui all'articolo 81 della tariffa, allegato A alla legge del registro e successive modificazioni ».

ZOLI, relatore di maggioranza. Ma l'errore materiale è nella trascrizione del testo ministeriale.

DISCUSSIONI

27 OTTOBRE 1950

DE LUCA. Va bene, ma a mio giudizio parlare di normale per poi parlare della metà credo possa indurre confusione e che sia bene togliere la parola normale.

ZOLI, relatore di maggioranza. L'imposta di registro non è una imposta sola. Nella tabella sono previste anche delle imposte ridotte. Quando diciamo « normale », vuol dire che si tratta della imposta normale senza possibilità di riduzione, e cioè questa riduzione l'applichiamo all'imposta normale; non ai casi nei quali concorrono gli elementi per applicare un'imposta ridotta. Questo è il significato abbastanza chiaro della ripetizione della parola « normale ».

Quindi, mancando anche la presentazione formale di apposito emendamento, io insisto sul testo della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 42 nel testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

È stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo dai senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti:

Art. 42-bis.

A decorrere dal 1º gennaio 1951 l'imposta di ricchezza mobile per le affittanze agrarie verrà applicata prendendo per base, in luogo dei canoni contrattuali, i redditi dominicali rivalutati al 1º gennaio 1947.

VANONI, Ministro delle finanze. Io ritengo che questo emendamento sia precluso, poichè è stato respinto l'articolo 14-quater che esprimeva lo stesso concetto.

ZOLI, relatore di maggioranza. È diverso il metodo; invece di applicare la diversa aliquota adesso si applica la diversa base.

Onorevole Presidente, io chiedo che sia esaminata la votazione precedente, perchè a me pare che questo emendamento sia precluso: se non sarà precluso nella lettera è precluso completamente nello spirito. Noi abbiamo esclusa la riduzione di qualsiasi imposta per questa determinata categoria; ora si vuole giungere lo stesso ad una riduzione di imposta sulla base di un'applicazione di un criterio diverso di va-

lutazione del reddito. A me sembra perciò che logicamente vi sia preclusione, a meno che non intendiamo la preclusione in un senso completamente formale e cioè che quando si cambia una parola non ci sia una preclusione. È la sostanza che conta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti.

CERRUTI. Noi abbiamo presentato a suo tempo l'emendamento 14-quater che tendeva ad assoggettare gli affittuari all'imposta sul reddito agrario, il cui imponibile è determinato dal Catasto, e ad applicare quindi l'aliquota corrispondente, che è del 10 per cento, e non quella del 18 per cento della ricchezza mobile di categoria B. Evidentemente, essendo stato respinto l'articolo 14-quater, questo rappresenta un ripiegamento dalle posizioni di partenza, una subordinata che fa riferimento non più al reddito agrario, ma a quello dominicale, il quale, in genere, è di ben tre volte tanto il primo. Inoltre, così facendo, noi non veniamo meno al criterio attuale dell'imposta di ricchezza mobile. A me pare che questo emendamento non possa ritenersi precluso.

ZOLI, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, relatore di maggioranza. Vorrei che questo emendamento fosse rinviato ad oggi per poter esaminare quale è la situazione giuridica che si è presentata. L'articolo 14-quater diceva: « A decorrere dal 1º gennaio 1951 il reddito degli affittuari dei terreni, attualmente tassati nella categoria della imposta di ricchezza mobile, viene assimilato ai redditi agrari e sottoposto perciò alla relativa imposta. I redditi degli affittuari coltivatori diretti dei terreni il cui reddito dominicale non raggiunge il limite di cui all'articolo 14-ter sono esenti dall'imposta ».

Noi abbiamo escluso che si potesse determinare il reddito su questa base. Ora, dicendo che l'imposta di ricchezza mobile deve essere applicata prendendo per base, in luogo dei canoni contrattuali, il reddito dominicale, si torna a dire la stessa cosa.

CERRUTI. Non è la stessa cosa sostanzialmente.

ZOLI, relatore di maggioranza. Ad ogni modo io propongo che la discussione di questo

DISCUSSIONI

27 OTTOBRE 1950

emendamento sia rimandata. Il reddito agrario e in funzione del reddito dominicale e, quando l'abbiamo respinto in funzione del reddito agrario, lo abbiamo respinto implicitamente anche in funzione del reddito dominicale.

CERRUTI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI. Avete semplicemente respinto la nostra prima proposta. In sostanza, non avendo voi accettato il trasferimento ai redditi agrari con l'impiego della relativa aliquota del 10 per cento, ciò non significa che da parte nostra non si possa presentare una nuova proposta, alquanto diversa dalla precedente.

ZOLI, relatore di maggioranza. È uguale.

CERRUTI. No, il reddito dominicale è tre volte tanto quello agrario e l'aliquota è quasi il doppio.

ZOLI, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, relatore di maggioranza. Ella che è così valente matematico, comprenderà bene che e lo stesso il dire: io applico questa ricchezza mobile in base al coefficiente un terzo, e poi quando è respinta la proposta, non per ragioni di misura del coefficiente ma per ragioni di criterio, dire: no, non lo applico più ad un terzo ma lo applico su un'altra base. Se non ci fosse un rapporto costante ella avrebbe ragione.

CERRUTI. Insisto perchè questo emendamento venga discusso immediatamente. Il Senato deve giudicare se è precluso, ma io non sono affatto convinto delle ragioni addotte dall'onorevole Zoli.

PRESIDENTE. Onorevole Cerruti, vuole che le dica la mia impressione? Una preclusione letteraria, formale non c'è, ma una preclusione sostanziale, concettuale può anche esserci.

LANZETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZETTA. A me pare che seppure i due emendamenti possono essere considerati grosso modo somiglianti non sono veramente la stessa cosa. Il primo emendamento, di cui all'articolo 14-quater, riguardava una questione di aliquote predominante sulla questione di base. Oggi invece si sta discutendo una questione di criteri di perequazione che è molto diversa. Mi spiego: la misura contrattuale pone quelli che, per disgrazia, hanno dovuto subire dei con-

tratti particolarmente onerosi, in una condizione ancora più gravosa perchè il fisco li tasserà in base ai termini contrattuali e non in base al reddito effettivamente ricavabile dalla conduzione del fondo. Quindi un maggiore aggravio che si aggiunge alla maggiore gravezza contrattuale...

ZOLI, relatore di maggioranza. È questione di merito, questa!

LANZETTA. No, non è questione di merito. Quindi, due e ben distinte sono le questioni, le quali non possono neppure influenzarsi tra loro. E sono diverse anche concettualmente: c'è solo una grossolana simiglianza che può impressionare chi non scenda ad un esame più approfondito. Ma chi vi discenda, non può fare a meno di riconoscere che si tratta di due cose completamente diverse e perciò, nella specie, non può parlarsi di sperequazione.

PRESIDENTE. Non ho nulla da nascondere di quel che penso ed ho il dovere di dire anzi quello che penso. Qui ci sono due questioni: un po', onorevole Cerruti, si tratta della collocazione: le leggi si discutono per argomenti. Ora effettivamente noi ci troviamo di fronte ad una questione non posta nel luogo adatto. Quindi, da questo punto di vista può sembrare che si riapra una discussione. (Interruzione). Io le parlo, onorevole Cerruti, in maniera esplicita: finchè una legge non è votata, si ha il diritto di presentare un articolo che il Senato poi accetta o non accetta. Comunque, preclusione letteraria non c'è; potrebbe esservi, come ho detto, una preclusione concettuale, di fatto, se, calcolando le due aliquote, si trovasse che si arriva ad un risultato identico.

In ogni caso, se il Senato ritiene possibile trovare d'accordo una soluzione io posso rinviare la questione. Chiedo all'onorevole relatore di maggioranza che cosa pensa sull'argomento.

ZOLI, relatore di maggioranza. Faccio osservare all'onorevole Cerruti che noi dovremmo stare in un certo senso alle regole del giuoco. Noi l'altra volta abbiamo discusso il principio che il reddito degli affittuari — perchè qui sono in giuoco gli affittuari, non i coltivatori diretti, fra i quali affittuari ve ne sono di quelli che certamente l'onorevole Cerruti non predilige — debba essere considerato o meno come reddito di ricchezza mobile. Ed in base alla risposta data su questo principio, sia pure non espres-

DISCUSSIONI

27 OTTOBRE 1950

so, perchè noi votiamo la conclusione e non la motivazione, noi abbiamo respinto l'emendamento Cerruti. Ora, questa motivazione, onestamente parlando, preclude la possibilità di rimettere in votazione il principio stesso che noi abbiamo respinto e che ora ci viene riproposto attraverso l'articolo 42-bis.

Ad ogni modo, se il senatore Cerruti ritiene che la preclusione debba essere interprelui tata nel senso da proposto prescindere dal pericolo che ci potrebbe essere che qualcuno possa ripresentare sotto altra forma l'articolo 41 che voi avete respinto, perchè naturalmente le regole sono uguali per tutti — io non ho nulla in contrario a chiedere all'onorevole Presidente di rimandare ad oggi la questione, anche perchè eravamo rimasti d'accordo che alle dodici e mezzo ci saremmo visti in Commissione per discutere alcune questioni.

CERRUTI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI. In definitiva il collega Zoli ha affermato or ora che nell'emendamento 14-quater noi abbiamo proposto per gli affittuari una traslazione tributaria dall'imposta di ricchezza mobile a quella dei redditi agrari. Ebbene, in questo emendamento noi restiamo esattamente nell'ambito dell'imposta di ricchezza mobile vigente; modifichiamo soltanto il criterio di accertamento del reddito imponibile.

ZOLI, relatore di maggioranza. Allora c'è un altro argomento; non dobbiamo decidere noi in questo campo, ma l'Amministrazione.

VANONI, Ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, Ministro delle finanze. Debbo ricordare al collega Cerruti che le argomentazioni con cui il Governo ha respinto i suoi emendamenti, erano proprio queste: inopportunità che i redditi di una impresa economica, per quanto agrari, fossero tassati e valutati con criteri diversi dai redditi di altre imprese economiche, industriali o commerciali. Questa è stata la motivazione precisa con la quale il Governo non ha accettato i suoi emendamenti. Ora, evidentemente, se lei ripropone questa stessa questione, modificando soltanto apparentemente la scala e il metro di valutazione, noi ci troviamo proprio nel bis in idem, perchè tale era il concetto fondamentale su cui abbiamo discusso: se

più o meno opportuno che per le imprese agrarie in affitto si seguisse un criterio di valutazione, un metro di valutazione diverso da quello che esiste per le altre imprese analoghe di natura economica. Ora, a me non importa discutere a fondo di nuovo questa questione, ma devo richiamare l'attenzione dei colleghi, perchè è mio obbligo come rappresentante del Governo, sulla estrema pericolosità dell'introdurre una tale prassi nei nostri lavori, perchè non saremmo mai sicuri di avere superato una questione, non saremmo mai sicuri di poter procedere nel nostro *iter* che è un *iter* quasi sempre molto difficile, per l'approvazione delle leggi.

Ora, mi pare che non una volta sola, ma più volte nel corso della discussione di questa legge noi abbiamo approvato una serie di norme che dicono che bisogna arrivare all'accertamento del reddito effettivo, che bisogna rinunciare il più possibile a tutti i criteri di accertamento di reddito presuntivo. Onorevole Cerruti, perchè dobbiamo ancora una volta andare al di là di queste affermazioni, che abbiamo ripetuto infinite volte, cioè che noi andiamo alla ricerca, con questa legge, della tassazione della effettiva capacità di contribuire dei singoli cittadini? E le pare proprio che valga la pena di turbare l'ordine dei nostri lavori per gli affittuari in agricoltura, che poi sono i grossi affittuari agricoli, perchè per i piccoli ci siamo già intesi molto bene con le 240 mila lire che danno l'esenzione dall'imposta complemetare? I piccolissimi sono fuori anche dall'obbligo della dichiarazione, e per tutti gli altri troveremo forme di dichiarazione estremamente semplici e non conturbanti.

Ma io troverei veramente ingiustificabile ed estremamente difficile sostenere, dal punto di vista politico e morale, che l'affittuario che sta alle porte di Milano con una stalla di 200 capi di bestiame non debba fare la dichiarazione, e la debba fare, per ipotesi, il piccolo artigiano o il piccolo commerciante. Consideriamo le conseguenze che derivano da questa discussione e creda, senatore Cerruti, che la sua intelligenza e la sua caparbietà probabilmente sarebbero spese meglio difendendo cause più fondate di questa.

FORTUNATI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Non voglio entrare nè nel merito dell'articolo, nè nel merito della questione sollevata dal Ministro, circa il pericolo di in-

DISCUSSIONI

27 OTTOBRE 1950

trodurre una determinata prassi. Ritengo però di fare una dichiarazione di carattere generale. È, certo, cioè, che in realtà noi, con l'articolo 2 abbiamo già implicitamente ribadito un criterio automatico. Per i redditi dei terreni e per i redditi agrari, il reddito imponibile, ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito, è allo stato di fatto determinato in base ad un coefficiente che fissa il Ministro di anno in anno, coefficiente da applicarsi ai redditi dominicali ed agrari, redditi agrari computati a loro volta in base ai redditi dominicali. È già introdotto un criterio meccanico, automatico, in un tributo progressivo. Io non ho sentito alcuno che si sia alzato a dire come mai, in un tributo progressivo, si fosse stabilito che la capacità contributiva è misurata da un coefficiente standard applicato a basi imponibili di altri tributi.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ella dimentica la discussione fatta sugli emendamenti Cerruti, in cui queste cose sono state approfondite e chiarite.

FORTUNATI. Sta di fatto che nella realtà tributaria sussiste un tributo progressivo, in cui la determinazione dell'imponibile è ottenuta con un criterio meccanico: nel caso in esame ci troviamo di fronte, invece, ad una imposta reale quale è quella di ricchezza mobile. Credo allora che, se il Ministro non ha ancora provveduto a fissare nell'applicazione di un tributo progressivo un criterio non meccanico, non deve, a prescindere da questioni di merito, sollevare una questione di eresia, se si sostiene un criterio meccanico nell'applicazione di una imposta reale. A me sembra che in sede di imposta progressiva l'applicazione di un criterio meccanico sia molto più pericolosa che in sede di un tributo reale. Volevo dire questo, senza entrare nel merito nè della proposta Cerruti, nè sul principio che questa prassi possa o non possa turbare l'ordine dei lavori. Volevo chiarire che, per lo meno sul piano generale, la proposta del collega Cerruti si inquadra nella prassi e nella tecnica giuridica tributaria dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva sui redditi dei terreni e sui redditi agrari.

VANONI, Ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, Ministro delle finanze. Se fosse stato necessario documentare la preclusione, il senatore Fortunati mi avrebbe offerto la migliore occasione perchè l'argomento che ho portato, proprio discutendo i precedenti emendamenti Cerruti, era che se si doveva cambiare qualche cosa nel nostro sistema di tassazione dei redditi fondiari e agrari, doveva essere nel senso di una evoluzione, non di una involuzione, come proponeva l'onorevole Cerruti e come ripropone un'altra volta con questo emendamento. Se si dovesse sviluppare ulteriormente l'argomento nel caso che l'emendamento fosse preso in considerazione, lo farei, ma il fatto che lo stesso argomento è opponibile contro tutti i suoi emendamenti, che le posizioni sono identiche, tolta la soluzione meccanica esteriore, mi pare che ci deve confortare nell'arrivare alla conclusione che se ci avviamo per questa strada sarà difficile avere un lavoro ordinato nella nostra Assemblea in problemi delicati e complessi.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, chi è in questo seggio si deve preoccupare di non diminuire i suoi poteri, ma di non diminuire neanche quelli dell'Assemblea. Una preclusione formale non esiste, perchè dovrebbe esserci un contrasto di deliberazioni. C'è il contrasto dei criteri, delle motivazioni, ma non è tale da darmi il diritto di dire: onorevole Cerruti, non metto in discussione il suo emendamento. Mi auguro quindi che nella seduta pomeridiana si possa giungere ad una soluzione rispondente all'interesse dello Stato e che soddisfi la richiesta delle parti.

Rinvio perciò il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Sull'ordine dei lavori.

BITOSSI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI. Onorevole Presidente, stamane alla Commissione del lavoro era in discussione il disegno di legge di iniziativa parlamentare: « Proroga dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura, comunque denominati ». Tale progetto aveva carattere di urgenza in quanto avrebbe dovuto essere appro-

DISCUSSIONI

27 Ottobre 1950

vato prima dell'11 novembre, perchè è notorio che le disdette dei salariati scadono a novembre. Il Sottosegretario, valendosi dell'articolo 26 del Regolamento, dopo aver constatato che la maggioranza della Commissione avrebbe votato contro la sua decisione, ha rimandato in Assemblea il progetto di legge. Pregherei il Presidente, data l'urgenza della questione, onde non avvalorare l'ipotesi che tale rinvio all'Assemblea sia solo determinato dalla volontà di non porre in discussione la legge, di metterlo in discussione il più presto possibile, anche domani.

PRESIDENTE. Per far ciò occorre anzitutto che mi giunga tale progetto. In tal caso metterò ai voti l'urgenza. Nel frattempo cercherò di parlare in questo senso con la Presidenza della Commissione.

SCOCCIMARRO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO. Desidero richiamare l'attenzione dell'Assemblea, ed in particolare della Presidenza su questo episodio abbastanza singolare. La Commissione del lavoro ha votato a maggioranza una norma in sede deliberante. Il Sottosegretario, non essendo d'accordo con quella votazione, ha chiesto il rinvio della legge all'Assemblea plenaria. Ora, poichè si tratta di un provvedimento urgentissimo, che cosa avverrà se noi tarderemo a discuterlo anche di pochi giorni? Avverrà che il Parlamento non sarà più in grado di far valere la propria volontà nel disciplinare tale questione, poichè l'11 novembre si risolvono i contratti che dovevano essere disciplinati da questa legge. Da ciò la necessità che essa venga discussa al più presto e in tempo utile, per evitare lo scandalo che un

rinvio all'Assemblea di una legge urgentissima finisca per annullare la legge stessa, e non permetta al Parlamento di dare una sua direttiva alla soluzione di un problema assai grave in questo momento.

PRESIDENTE. Onorevole Scoccimarro, ripeto a lei quello che ho detto poco fa all'Assemblea: vedremo. Quale provvedimento vuole che io prenda in questo momento?

SCOCCIMARRO. Comprendo quello che ella dice. Voglio solo comunicarle che, per le cose che ho detto qui, c'è parere favorevole della Commissione dell'agricoltura e foreste. Desidererei solo che la Presidenza assumesse l'impegno dinanzi all'Assemblea di chiamare il Presidente della Commissione...

PRESIDENTE. Ma questo è un dovere della Presidenza; ella onorevole Scoccimarro, lo sa perchè appartiene alla Presidenza.

La Presidenza terrà subito conto di quello che ella dice.

SCOCCIMARRO.... per cui alla ripresa della seduta, al pomeriggio,...

PRESIDENTE. Non le posso dire al principio della seduta; ma questa sera o domani...

SCOCCIMARRO. Non per mancanza di riguardo alla Presidenza nè alla Assemblea, ma i colleghi comprendono che su tale questione noi ogni ora chiederemo quando la discuteremo.

PRESIDENTE. Oggi seduta pubblica alle ore 16 con l'ordine del giorno già distribuito.

La seduta è tolta (ore 13).

Dott. CARLO DE ALBERT! Direttore generale dell'Ufficio Resoconti